

Lettera n. 1165 del 27/12/2002

MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI DI TRASPORTO
AD IMPIANTI FISSI -ex TIF 6

Prot. N. 1165(6)72.50

Roma, 22 ottobre 2002

OGGETTO: D.M. 05.06.85 n. 1533 -Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio degli impianti funicolari aerei e terrestri. Titolo di studio del responsabile d'esercizio.

E' stato formulato a questa Direzione Generale TIF il quesito se un responsabile di esercizio per gli impianti di categoria C (sciovie, slittinovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili munito del titolo di studio di Geometra, pertanto con l'obbligo di essere affiancato da un assistente tecnico ai sensi degli art. 4, 3° comma e 7, 2° comma del D.M. 05.06.1985 n.1533, possa espletare le predette funzioni autonomamente, senza l'obbligo dell'affiancamento.

Come è stato già chiarito da parte di questa Sede con C.M. 21.01.1986 n.15, il titolo di studio di Geometra non può essere ritenuto equipollente a quelli stabiliti dall'art. 7 punto 1 b) del citato decreto a causa della diversa specifica preparazione nei campi della meccanica e dell'elettrotecnica fra i programmi di studio di cui trattasi.

Tuttavia, potrebbe essere considerata, limitatamente agli impianti ascensori, scale e tappeti mobili e montascale che sicuramente presentano livelli di complessità ridotti rispetto ai rimanenti impianti a fune classificati nella categoria C (sciovie e slittinovie), la possibilità che la funzione di responsabile di esercizio possa essere svolta da personale munito di diploma tecnico differente rispetto a quelli previsti dal citato D.M. e senza l'obbligo dell'affiancamento da parte dell'assistente tecnico.

Premesso quanto sopra, considerato che per i restanti impianti della categoria C (sciovie e slittinovie), per i quali è richiesta una più approfondita preparazione nei campi della meccanica e dell'elettrotecnica, rimangono invariate le disposizioni impartite con D.M. 1533 del 5 giugno 1985 e con il successivo chiarimento di cui alla C.M. n. 15 del 21 gennaio 1986, si dispone quanto segue.

Il responsabile di esercizio in possesso del titolo di Geometra e degli altri requisiti richiesti dall'art. 8 del D.M. 05.06.85 n. 1533 può svolgere le funzioni senza l'obbligo dell'affiancamento da parte dell'assistente tecnico, limitatamente agli impianti di categoria C con l'esclusione delle sciovie e delle slittinovie, purchè il richiedente dimostri di aver svolto specifica attività nei settori riguardanti ascensori, scale e tappeti

mobili e montascale per un periodo non inferiore ad un anno, nonché di possedere attestazioni di frequenza a corsi per l'approfondimento delle materie integrative necessarie all'espletamento delle funzioni richieste da valutarsi di volta in volta da parte dell'USTIF competente.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Ing. Amedeo Gargiulo)